



Intesa sul prezzo di vendita degli autocarri pesanti: la Corte precisa quali sono i giudici competenti a decidere su talune azioni di risarcimento

In mancanza, a livello nazionale, di un'autorità giurisdizionale specializzata per tale tipo di azioni, un'impresa che ha effettuato i propri acquisti in più luoghi può adire il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sua sede sociale

La RH è un'impresa con sede a Cordova (Spagna), dove, tra il 2004 e il 2009, ha acquistato cinque autocarri da un concessionario della Volvo Group España (società la cui sede sociale si trova a Madrid, Spagna). Il 19 luglio 2016, la Commissione ha adottato una decisione con cui ha dichiarato l'esistenza di un'intesa alla quale hanno partecipato, dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011, 15 costruttori internazionali di autocarri, tra cui la Volvo (Svezia), la Volvo Group Trucks Central Europe (Germania) e la Volvo Lastvagnar (Svezia), per quanto riguarda due categorie di prodotti, vale a dire gli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate e gli autocarri di peso superiore alle 16 tonnellate, sia rigidi che articolati ¹. La Commissione ha ritenuto che l'intesa si estendesse all'insieme dello Spazio economico europeo (SEE). Essa ha inflitto ammende a tutte le entità partecipanti, ad eccezione di un'entità che ha beneficiato di un'immunità totale.

La RH ha presentato, dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid), una domanda per risarcimento danni nei confronti delle seguenti società del gruppo Volvo: la Volvo, la Volvo Group Trucks Central Europe, la Volvo Lastvagnar e la Volvo Group España. La società spagnola afferma di aver subito un danno per aver acquistato i cinque veicoli summenzionati pagando un costo supplementare a causa degli accordi collusivi sanzionati dalla Commissione.

Le società del gruppo Volvo non hanno messo in discussione la competenza territoriale del giudice spagnolo, ma hanno contestato la sua competenza giurisdizionale internazionale, ritenendo che il fatto dannoso sia avvenuto, ai sensi del regolamento concernente la competenza giurisdizionale ², non presso la sede della società spagnola attrice, bensì nel luogo in cui il cartello degli autocarri è stato concluso, vale a dire in altri Stati membri.

Il giudice spagnolo nutre dubbi sull'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento. Infatti, ritiene necessario stabilire se tale disposizione costituisca una norma che riguarda in senso stretto la competenza giurisdizionale internazionale o se si tratti di una norma doppia o mista, che opera anche in quanto norma di competenza territoriale interna.

Con la sua sentenza odierna, la **Corte dichiara che** l'articolo 7, punto 2, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, **all'interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull'aumento dei prezzi di beni, è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere**, in base al luogo in cui il danno si è concretizzato, **di un'azione per il risarcimento** del danno causato da tali accordi contrari all'articolo 101 TFUE, **il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l'impresa che si ritiene lesa ha acquistato i beni**

¹ Decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) (GU 2017, C 108, pag. 6).

² Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest'ultima.

La Corte ricorda, innanzitutto, che la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento, riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi. **La Corte osserva che l'infrazione all'origine del danno lamentato si estendeva all'intero mercato del SEE, nel quale ha comportato una distorsione della concorrenza. Il luogo in cui si è concretizzato il danno si trova dunque nel suddetto mercato, di cui fa parte la Spagna.**

Successivamente, la Corte sottolinea che **l'articolo 7, punto 2, del regolamento attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è avvenuto il danno.** Essa precisa, tuttavia, che la delimitazione dell'ambito di competenza territoriale nel quale si trova il luogo in cui il danno si è concretizzato rientra, in linea di principio, nella competenza organizzativa dello Stato membro cui detto giudice appartiene (che può, ad esempio, concentrare talune competenze dinanzi ad un'unica autorità giurisdizionale nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia).

In mancanza di un'autorità giurisdizionale specializzata siffatta, l'individuazione del luogo in cui si è concretizzato il danno ai fini della determinazione del giudice competente all'interno degli Stati membri deve rispondere agli obiettivi di prossimità e prevedibilità delle regole di competenza, nonché di buona amministrazione della giustizia, **La Corte,** a tale riguardo, **individua due ipotesi.**

In primo luogo, se l'acquirente leso ha acquistato beni interessati dagli accordi collusivi in questione esclusivamente nell'ambito di competenza territoriale di un solo giudice, quest'ultimo è competente.

In secondo luogo, nell'ipotesi di acquisti effettuati in più luoghi, ciascuna impresa lesa può adire, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, il giudice del luogo della propria sede sociale. La Corte rileva che tale attribuzione rispetta l'esigenza di prevedibilità, dato che le parti convenute, partecipanti all'intesa, non possono ignorare la circostanza che gli acquirenti dei beni in questione sono stabiliti all'interno del mercato interessato dalle pratiche collusive. Essa risponde altresì all'obiettivo della prossimità e il luogo della sede sociale dell'impresa lesa presenta tutte le garanzie dal punto di vista dell'economia processuale per un eventuale procedimento.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575